

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 862)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1964  
(V. Stampato n. 1810)*

**presentato dal Ministro della Finanze  
(TREMELLONI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 novembre 1964*

---

**Provvedimenti in materia di imposta di bollo**

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

#### Art. 1.

La imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche e del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 400 per ogni foglio.

#### Art. 2.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonchè i libri, i registri già bollati in modo straordinario, che, all'attuazione della presente legge, si trovino interamente in bianco o, se adoperati, abbiano fogli in bianco, potranno entro il 31 dicembre 1965, essere integrati, sino a concorrenza della

imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente articolo 1, mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data.

Analogha integrazione è consentita per i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario e non ancora utilizzati.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.